



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Servizio Polizia Amministrativa e Sociale

Divisione II - Armi ed Esplosivi

559/C.5692-10089(4)

Roma, 19 LUG. 1997

OGGETTO: Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo - Parere del Consiglio di Stato - Applicabilità.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SICILIA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

TRIESTE

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA

ROMA

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 559/C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.

Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa Amministrazione aveva espresso l'avviso che la natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n.323, fosse un porto d'arma "atipico", che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma, fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo è autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.

Nel parere di che trattasi, l'Alto Consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una "atipicità" bensì da una "specialità", consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.

D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi - come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato - trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n.799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore è stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma, per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995.



Ministero dell'Interno

- 3 -

La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del Tiro a Segno Nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, l. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.

Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TULPS e dall'art. 3 legge 85/86, rilasciate senza accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.

Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.

Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.

Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto - testè affermata - della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.



Ministero dell'Interno

- 4 -

La lettura sistematica degli artt. 35, 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della legge 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.

Gli artt. 35, 3° comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel "permesso di porto d'armi" e nel "nulla osta all'acquisto" i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma così non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacità tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 l. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto "la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma" - Cass. Pen., Sez. 1, nr. 11609 del 6.12.1982.

Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilascio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denuncia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p.s., l'obbligo di denuncia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).



Ministero dell'Interno

- 5 -

Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 4° comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del T.U., considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.

Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa; apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola, ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 157/92.

Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce; deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto, con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.

In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.



Ministero dell'Interno

- 6 -

A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.

La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 559/C.14639-10089(4) del 31 luglio 1992 e n. 559/C.22843-10089(4) del 12 novembre 1996.

p. IL MINISTRO